



SENTENZA N.197/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 71048** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv. Andrea Lippi, contro: Ministero della Difesa;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, premesso che in data 23/7/1996, in costanza di servizio di leva, aveva riportato una frattura della caviglia sx, per la quale era stato ricoverato, cui era conseguita una grave menomazione funzionale; che in data 7/5/1997 aveva presentato domanda di pensione, ma tuttavia l'infermità era stata ascritta alla Tabella B, sicché gli erano state corrisposte -a titolo di *una tantum*- cinque annualità di VIII categoria della Tab. A; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle proprie patologie cardiovascolari, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata di VIII categoria, Tab. A.

Si costituiva in Ministero della Difesa ed eccepiva la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati maturati in data anteriore al 7/3/2013, quinquennio antecedente la presentazione della domanda giudiziale (7/3/2018); nel merito, evidenziava che il ricorrente aveva presentato domanda di aggravamento sia in data 15/3/2004, con

esito negativo, sia successivamente, in data 12/2/2020, in conseguenza della quale gli era stata conferita la pensione privilegiata di VIII Cat. Tab. A; chiedeva quindi il rigetto della domanda.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La domanda è fondata e va accolta.

Dalla relazione tecnica espletata e versata in atti, risulta che il ricorrente è affetto da *" esiti di frattura trimalleolare articolazione tibio-tarsica sn con notevole osteofitosi ed edema della spongiosa tibio-astragalica e calcaneale, alterazione del legamento peroneoastragalico anteriore, con limitazione funzionale e zoppia di fuga"*, patologia aggravatasi nel mese di giugno 2007, *" epoca alla quale è possibile oggettivare segni e sintomi artrosici, quali esiti aggravati nel complesso evento fratturativo patito"*. Tale aggravata patologia, a giudizio della CML, va riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, alla VIII categoria della Tab. A annessa al DPR 834/81, con decorrenza dal giugno 2007.

Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, dal giugno 2007, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Va tuttavia accolta l'eccezione di prescrizione, sollevata dal Ministero della Difesa, relativamente ai ratei maturati nel quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso (7/3/2018), non risultando in tale quinquennio atti interruttivi.

Considerata la complessità della questione, si ritiene di compensare le spese di

giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- riconosce al ricorrente la pensione privilegiata di VIII cat. Tab. A, a decorrere dal giugno 2007, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
- in accoglimento dell'eccezione formulata dal Ministero della Difesa, dichiara prescritti i ratei maturati nel quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso (7/3/2018);
- compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30/5/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

09.06.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli